

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4473

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

dal Ministro delle finanze

(VISCO)

e dal Ministro delle politiche agricole e forestali

(DE CASTRO)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2000

—————

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2000,
n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA
per i produttori agricoli

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Allegato	»	6
Disegno di legge.	»	8
Testo del decreto-legge.	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'unito decreto-legge abroga la disposizione introdotta dall'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), ed introduce una proroga generalizzata del regime speciale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'agricoltura al 31 dicembre 2000.

Lo scopo del decreto è di fissare una data certa per la scadenza del regime speciale IVA per i produttori agricoli con volume d'affari superiore a 40 milioni e di ovviare alle difficoltà operative riscontrate dagli operatori del settore, ai quali viene così accordato un congruo termine per porre in essere gli adempimenti necessari ai fini del passaggio dal regime speciale al regime ordinario.

Si illustrano di seguito le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge:

il comma 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 60 della legge n. 488 del 1999, che ha stabilito una proroga dei termini di applicazione del regime speciale, previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soltanto per i contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati entro il 31 dicembre 1999. L'abolizione della norma della

legge finanziaria per l'anno 2000 è dettata dalla necessità di introdurre in via generalizzata (e quindi non limitata a taluni operatori) una proroga dell'attuale regime speciale;

la lettera *a*) del comma 2, attraverso le modifiche apportate all'articolo 5 del decreto legislativo n. 313 del 1997, stabilisce l'estensione del regime speciale fino al 31 dicembre 2000;

la lettera *b*) del medesimo comma, in coerenza con quanto disposto alla precedente lettera, rimanda al 1° gennaio 2001 la decorrenza del divieto di applicazione separata dell'imposta a norma dell'articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

il comma 3 attribuisce efficacia retroattiva alle precedenti disposizioni al fine di salvaguardare il comportamento di quegli operatori che, sebbene non ricompresi nel disposto di cui all'articolo 60 della legge n. 488 del 1999, abbiano operato, nel periodo antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, applicando il regime speciale;

i commi 4 e 5 dettano le disposizioni necessarie ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti al decreto-legge.

RELAZIONE TECNICA

Le minori entrate recate dall'attuazione del comma 2 sono previste, sulla base della relazione tecnica al decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, in lire 150 miliardi. Per la quantificazione di tale perdita di gettito si rinvia alla predetta relazione tecnica.

Avuto riguardo all'emanando decreto interministeriale di razionalizzazione del sistema di assegnazione e di distribuzione dei carburanti agricoli, si possono inoltre effettuare le seguenti stime.

Secondo l'allegato 1 alla presente relazione, redatto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, si rileva che il quantitativo di gasolio agricolo assegnato dal disciolto Ente di assistenza utenti motori agricoli (UMA) per l'anno 1999 risulta essere pari a 2.336.000.000 chilogrammi, equivalenti a circa 2.797.600.000 litri.

In base al suddetto allegato, la razionalizzazione delle modalità di distribuzione dei carburanti agevolati per usi agricoli con il metodo dei consumi specifici per ettarocoltura, porta a stimare un consumo annuo di gasolio pari a circa 2.064.230.459 chilogrammi, equivalenti a litri 2.472.132.286, con una differenza in meno di circa 325.468.000 litri.

Considerando, secondo le aliquote medie per l'anno 2000, un beneficio fiscale pari a 535,699 lire per ogni litro di gasolio impiegato in usi agricoli, il risparmio sul costo dell'agevolazione in argomento ammonterebbe a circa 174 miliardi di lire.

Trattandosi di stima concernente anche comportamenti individuali virtuosi, il risparmio potrebbe anche essere leggermente inferiore, mantenendosi comunque pari almeno ai 150 miliardi di lire su base annua.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1

PRODOTTI	Consumo ordinario (studio C. 1997) (kg/ha)	Superficie/capi 1998 (ha)	Stima consumo 1998 (senza fattori correttivi)	
<i>Categoria 1</i>				
Cereali autunno	140	2.842.788	387.990.320	
Erba	80	682.856	56.436.400	
Prati avvicendati e permanenti (*)	180	2.169.831	347.188.960	
Soja	145	351.236	50.929.075	
Girasole	145	232.600	39.740.050	
Colza	145	81.032	5.549.640	
<i>Totale (kg)</i>		6.380.631	894.134.445	
<i>Categoria 2</i>				
Riso	190	222.705	42.313.950	
Mais da granetta	170	988.799	168.095.830	
Mais foraggero	165	281.585	46.461.525	
Barbabietola da zucchero	180	282.252	50.806.380	
Patata	180	50.134	16.224.120	
Tabacco	220	47.475	10.444.500	
Pomodoro da industria	220	100.794	22.174.680	
Peperone	200	11.422	2.284.400	
Cavolfiore	170	25.154	4.275.160	
Cocomero	200	18.855	3.771.000	
Melone	200	21.855	4.371.000	
Lattughe ed insalate	230	48.123	11.068.290	
<i>Totale</i>		2.138.183	382.290.835	
<i>Categoria 3</i>				
Pioppo	70	66.556	4.658.920	
<i>Totale</i>		66.556	4.658.920	
<i>Categoria 4</i>				
Frutta polposa	270	247.958	66.947.850	
Vite da vino	270	798.585	215.612.550	
Nocciolo	270	68.841	18.587.070	
Olivo	270	1.115.104	301.078.080	
Agrumi	270	178.015	48.064.050	
<i>Totale</i>		2.408.450	650.289.600	
<i>Categoria 5</i>				
Culture protette nord (kg/m ³)	15			
Culture protette sud (kg/m ³)	8			
Culture protette media (kg/m ³)	12	22.804	271.248	
Allevamenti bovini:				
da carne (kgUBA)	35	1.170.000	40.950.000	
da latte (kg/UBA)	50	2.110.000	105.500.000	
Allevamenti suini:				
da riproduzione (kg/scrofa)	15	536.000	8.025.000	
da ingrasso (kg/capo)	7	4.420.000	30.940.000	
a ciclo chiuso (kg/capo adulto)	22	3.270.000	71.940.000	
Allevamento ovini e caprini (kg/capo adulto)	3	12.135.000	36.405.000	
Allevamento avicoli e cunicoli (kg/capo adulto)	0,2	1.381.970.000	136.197.000	
Acquacoltura (kg/ha)	2.500	63.485	158.712.500	
<i>Totale</i>			689.669.500	
<i>TOTALE (kg)</i>			2.520.314.548	
Riduzione come da lettera di accompagnamento: A (**)			376.047.182	2.142.297.348
B (***)			50.038.908	2.092.230.459
C (****)			28.000.000	2.064.230.459
<i>TOTALE (kg)</i>			2.064.230.459	

Dato ex U.M.A. consumi 1999 (kg) 2.336.000.000

(*) Esclusi i pascoli (3.214.840 ha) che non danno luogo a consumi.

(**) Fattore abbattimento per utenze non iscritte al registro imprese (15%).

(***) Fattore abbattimento allevamenti senza terra (10%).

(****) Fattore abbattimento terreni a *set aside* (200.000 ha).

ALLEGATO

*(previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 60 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488

Art. 60. - *(Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto)*. - 1. I termini temporali indicati nell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono riferiti alla data di stipulazione dei contratti ad esecuzione continuata o differita.

ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 SETTEMBRE 1997, N. 313

Art. 11. - *(Disposizioni transitorie)*. - 1. La disposizione di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, si applica agli acquisti ed alle importazioni la cui imposta diviene esigibile a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2. La rettifica della detrazione prevista nei commi 1 e 2 dell'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto con l'articolo 3 del presente decreto, va operata per i beni e servizi acquistati o utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 1998; quella prevista per i beni immobili nel comma 8 del predetto articolo 19-bis2, va operata relativamente ai beni acquistati o ultimati a decorrere dal 1° gennaio 1998.

3. In deroga al comma 2 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, è detraibile l'imposta relativa ai beni e servizi afferenti operazioni che, in virtù di specifiche norme, sono state dichiarate temporaneamente non soggette all'imposta anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per lire 120 miliardi per l'anno 1998 e per lire 150 miliardi per l'anno 1999.

5. Per gli anni 1998 e 1999 le disposizioni di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, si applicano anche ai soggetti

che nel corso dell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni 1998 e 1999 dai detti soggetti l'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi che applicano il regime speciale, effettuati da parte di produttori agricoli, soci o associati che applicano lo stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.

5-bis. Le disposizioni dell'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, si applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1° gennaio 2000.

6. La misura della detrazione forfettizzata relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli, stabilita dal secondo periodo del quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal presente decreto, si applica, per l'anno 1998, nella misura di due terzi.

7. Per l'anno 1998 l'opzione precedentemente esercitata prevista dal comma 11 dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 5 e dall'articolo 7 del presente decreto, nonché dal terzo comma dell'articolo 36, può essere revocata dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 19-bis2, introdotto dall'articolo 3 del presente decreto.

8. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, recante proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000.

**Proroga del regime speciale in materia di IVA
per i produttori agricoli**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, che prevede fino all'anno 1999 disposizioni transitorie relative al regime speciale, in materia di imposta sul valore aggiunto, per i produttori agricoli;

Visto l'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto per i contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati dai medesimi produttori agricoli;

Considerate le difficoltà operative riscontrate dagli operatori del settore con riferimento agli adempimenti necessari al passaggio dal suddetto regime speciale a quello ordinario;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a prorogare l'applicazione del predetto regime speciale per l'anno 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche al regime speciale dell'agricoltura)

1. L'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nel comma 5, le parole: «per gli anni 1998 e 1999» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 1998, 1999 e 2000» e le parole: «negli anni 1998 e 1999» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1998, 1999 e 2000»;
 - b) nel comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2001».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2000.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione. Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ridetermina le modalità di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1° gennaio 2001, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati, nonchè alla applicazione del regime ordinario in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5).
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, valutati in lire 150 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 4.

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2000.

CIAMPI

D'ALEMA – VISCO – DE CASTRO –
AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

